

Fasc. n. 16.05/2005-43

N° 16713 di protocollo

N° 144/A/ECO di registro del 2 maggio 2016



## PROVINCIA DI COMO

### **“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE” SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE**

Ditta: GALVANORO S.r.l. con sede legale e impianto a Castelmarte in via Ca' Bianca 7. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.13/A/ECO del 27/02/2012, ai sensi del Titolo III-bis della Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE  
(Dott. Franco Binaghi)



## IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: GALVANORO S.r.l. con sede legale e impianto a Castelmarte in via Ca' Bianca 7. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.13/A/ECO del 27/02/2012, ai sensi del Titolo III-bis della Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi.

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L. 15 maggio 1997 n° 127;
- la D.G.R. 20 giugno 2008 n°7492;
- la DGR 30 dicembre 2008 n° 8831;
- la D.G.R. 28 dicembre 2012 n°4626;
- il D.M. 24 aprile 2008;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n.13/A/ECO del 27/02/2012 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 15003 del 19/12/2006;

PRESO ATTO che il SUAP del Comune di Castelmarte ha trasmesso con nota del 16/03/2016, in atti provinciali prot. n.10741 del 17/03/2016, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale presentata da Galvanoro S.r.l. in data 13/11/2015 per un aumento pari al 10% del volume di acque reflue industriali autorizzato allo scarico in fognatura;

ATTESO che la suddetta richiesta è motivata dalla necessità di aumentare il flusso d'acqua nelle vasche di lavaggio per far fronte ad un aumento del trascinamento di liquido da una fase all'altra della linea galvanica in relazione alla lavorazione di alcune tipologie di manufatti.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi da:

- ASIL Spa, con nota prot. n.1487 del 04/04/2016, per gli aspetti relativi al servizio di collettamento e depurazione, in nome e per conto di Como Acqua S.r.l.;
- Comune di Castelmarte, con nota prot.n . 1467 del 28/04/2016, per gli aspetti relativi al servizio di fognatura;
- Ufficio d'Ambito di Como, con nota prot. n.2616 del 28/04/2016;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole;



- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico al P.D. n.13/A/ECO del 27/02/2012 e smi.
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso di un'installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Castelmarte, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2° e 3° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

### **DETERMINA**

1. Di autorizzare l'aumento da 14.000 m<sup>3</sup>/anno a 15.400 m<sup>3</sup>/anno del volume massimo di acque reflue industriali che l'azienda può scaricare in fognatura.
2. Di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.13/A/ECO del 27/02/2012 e smi, che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto.
3. Di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale.

### **DISPONE**

1. La notifica del presente atto al SUAP di Castelmarte ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
2. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e comunali;

### **DÀ ATTO**

3. che a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE**



(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i